

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO  
SULLA INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ  
resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013**

Il sottoscritto FEDERICO GENETTI, in relazione al mandato di Consigliere di Amministrazione conferitomi dalla  
Fondazione Bruno Kessler in data 20 LUGLIO 2023 con effetto dal 1° SETTEMBRE 2023 al 31 AGOSTO 2027

Visto il D.Lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013;

Visto il D.P.R. n. 445/2000;

**Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,**

- 1) che sono applicabili alla Fondazione Bruno Kessler le «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*» contenute nel D. Lgs. n. 39/2013;
- 2) **che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 ed i relativi contratti sono nulli;**
- 3) che la presente dichiarazione verrà pubblicata nel sito dell'ente che ha conferito l'incarico;
- 4) che la presente dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
- 5) che la dichiarazione mendace comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di 5 anni;
- 6) che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha il compito di curare che le disposizioni del D. Lgs. n. 39/2013 siano rispettate;
- 7) che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è tenuto a segnalare i casi di possibile violazione del D. Lgs. n. 39/2013 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ed alla Corte dei Conti;

**DICHIARA**

- che, con riferimento alla propria persona, **non** sussiste alcuna delle cause di **inconferibilità** di cui al D. Lgs. n. 39/2013 (v. nota A);
- che, con riferimento alla propria persona, **non** sussiste alcuna delle cause di **incompatibilità** di cui al D. Lgs. n. 39/2013 (v. nota B), o che sussistendo le stesse si impegna a farle cessare entro 15 giorni dalla data della presente, e che, annualmente, si impegna a presentare analoga dichiarazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di FBK eventuali informazioni inerenti cause di incompatibilità che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del mandato.

Trento, 31 agosto 2023

F.TO IN ORIGINALE  
(il Consigliere)

#### Nota A.

A soli fini esplicativi si illustrano qui di seguito i casi di inconferibilità rilevanti per il personale afferente alla Fondazione Bruno Kessler:

- 1) a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione), non possono essere attribuiti gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, negli enti di diritto privato in controllo pubblico, né gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico;
- 2) a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della Regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima Regione o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione, oppure siano stati Presidente o Amministratore Delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione ovvero da parte di uno degli alti enti locali menzionati in precedenza non possono essere conferiti gli incarichi di Amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale;
- 3) a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della Giunta o del Consiglio della Provincia, del Comune o della forma associativa tra Comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, nella stessa Regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati Presidente o Amministratore Delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti gli incarichi di Amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;

#### Nota B.

A soli fini esplicativi si illustrano qui di seguito i casi di incompatibilità rilevanti per il personale afferente alla Fondazione Bruno Kessler:

- 1) gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di Amministratore negli enti pubblici e di Presidente e Amministratore Delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico;
- 2) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di Amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di Presidente e Amministratore Delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione;
- 3) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di Amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione;
- 4) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente e Amministratore Delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico;
- 5) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della L. n. 400/1988, o di parlamentare;
- 6) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione interessata; con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione; con la carica di Presidente e Amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione;
- 7) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione; con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa Regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione della stessa Regione;
- 8) gli incarichi di Presidente e Amministratore Delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della L. n. 400/1988, o di parlamentare;
- 9) gli incarichi di Presidente e Amministratore Delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta o del Consiglio della Regione interessata; con la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; con la carica di Presidente e Amministratore Delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione, nonché di Province, Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra Comuni aventi la medesima popolazione della medesima Regione;
- 10) gli incarichi di Presidente e Amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della Giunta o del Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della medesima Regione.

**Si invita il sottoscrittore a prendere visione del testo di cui al D. Lgs. n. 39/2013 per verificare l'insussistenza delle altre cause di inconferibilità ed incompatibilità.**